

REGOLAMENTO (CEE) N. 2132/93 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3892/92 relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1993, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'aquicoltura (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 (²), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92, nel riformare alcuni meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, ha introdotto nuovi prodotti che possono fruire degli interventi previsti da tali meccanismi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3892/92 della Commissione (³), modificato dal regolamento (CEE) n. 351/93 (⁴), aveva fissato per la campagna di pesca 1993 i prezzi di ritiro e di vendita dei prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3759/92; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3892/92 onde includervi i prezzi di ritiro e di vendita per i nuovi prodotti;

considerando che i prezzi d'orientamento dei nuovi prodotti di cui trattasi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1917/93 del Consiglio (⁵);

considerando che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1993, del regolamento (CEE) n. 3759/92 dà diritto alle organizzazioni di produttori di fruire, a partire da tale data, della partecipazione comunitaria per gli interventi effettuati sul mercato dei nuovi prodotti in causa; che occorre quindi disporre che anche il presente regolamento sia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 3892/92 sono completati dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(²) GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.

(³) GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 12.

(⁵) GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 1.